

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASOLI, ACONE e MANCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1988

Soppressione dell'articolo 564 del codice penale che punisce il rapporto e la relazione incestuosi quando ne deriva pubblico scandalo

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di giungere rapidamente alla approvazione del disegno di legge sulla violenza sessuale suggerisce l'opportunità di esaminare separatamente il problema dell'incesto che, nella proposta di legge di iniziativa popolare presentata il 19 marzo 1980 e nuovamente il 17 dicembre 1987 dalle senatrici Salvato ed altre, era inserito nel contesto della normativa penale concernente i crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona.

La trattazione congiunta rischia infatti di dilatare la discussione che ha già rivelato opinioni discordi e non conciliabili in tempi brevi, con la prospettiva di ritardare pericolosamente il perseguimento dell'obiettivo che

riteniamo indifferibile per la grande e giusta aspettativa che intorno ad esso si è creato.

Per tali ragioni viene presentato questo disegno di legge che si propone di abrogare l'articolo 564 del codice penale, che punisce l'incesto non in quanto fatto illecito di per sè stesso, ma in quanto il rapporto incestuoso sia produttivo di «pubblico scandalo».

Trattasi di una impostazione ipocrita, socialmente e culturalmente inaccettabile, che non risolve il problema alla radice e cioè se il rapporto incestuoso, consumato senza violenza, sia un fatto censurabile soltanto a livello di costume e di morale, o invece di per sè meritevole di sanzione penale, al di fuori della condizione di punibilità data dal pubblico

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scandalo. Allo stato, anche per consentire un riesame del problema con riferimento a nuove figure di convivenza rilevante, produttive di rapporti di parentela e di affinità di fatto non meno socialmente importanti e che non possono essere pretermessi, sembra opportu-

no pervenire alla pura e semplice abrogazione di una norma anacronistica, ingiustificata ed incompatibile con la logica del sistema che punisce la violenza e non il rapporto sessuale, quale che sia la sua valutazione a livello morale e di costume.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 564 del codice penale è abrogato.